



## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti  
Loro sedi**

### **DL competitività: le novità fiscali e di diritto societario**

(DL n. 91 del 24.06.2014)

#### **Premessa**

Con il DL n. 91/2014 il legislatore ha introdotto alcune **nuove disposizioni di carattere fiscale e di diritto societario**. Per quanto concerne le **novità fiscali** si segnala, in particolare, **l'introduzione di un incentivo a favore delle società che investono in macchinari, prevedendo l'istituzione di un credito d'imposta del 15% sugli incrementi degli investimenti effettuati rispetto al quinquennio precedente**.

Viene previsto, inoltre, **il potenziamento dell'ACE attraverso la concessione della possibilità di gestire le eccedenze non utilizzate come crediti d'imposta in abbattimento dell'IRAP**.

In riferimento al **settore agricolo**, invece, si segnala **l'introduzione di un credito d'imposta a favore dell'e-commerce, della costituzione o del potenziamento delle reti di imprese, per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la detrazione per l'affitto dei terreni agricoli**.

In materia di diritto societario si evidenzia la **modifica delle disposizioni in materia di collegio sindacale nelle SRL, in materia di capitale sociale per le SPA e la semplificazione delle trasformazioni societarie progressive** (da società di persone a società di capitali).

Di seguito illustriamo le novità contenute nel decreto legge n. 91/2014 ribadendo che le disposizioni commentate potrebbero subire modifiche in sede di conversione in legge.

## Novità per il settore agricolo

---

### Credito d'imposta per l'e-commerce

Viene prevista la **concessione di un credito d'imposta a favore della costituzione e dell'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.**

Viene disciplinato, in particolare, la concessione di un **credito d'imposta del 40% delle spese sostenute nel periodo 2014-2016, fino ad un massimale di spesa di 50.000 euro.**

Sono ammesse all'agevolazione le **imprese che producono prodotti agricoli previsti dall'allegato 1 al TFUE** (quali animali, carni, pesci latte prodotti di origine animale prodotti vegetali ecc.) oppure **prodotti agroalimentari non ricompresi nell'elenco prodotti da piccole e medie imprese.**

Il credito spetta alle imprese anche "***se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi***"

Si segnala che l'agevolazione sarà attivata attraverso l'emanazione di un DM attuativo.

### Credito d'imposta per le reti d'impresa

Viene prevista **l'introduzione di un credito d'imposta a favore dell'istituzione e del potenziamento delle reti d'impresa allo scopo di sviluppare nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie o di potenziare la cooperazione di filiera.**

In riferimento a tali ipotesi viene prevista la concessione di un **credito d'imposta pari al 40% delle spese sostenute nel triennio 2014-2016 fino ad un massimo di 400.000 euro.**

Sia per il credito in oggetto che per quello E-commerce, l'ambito di applicazione dell'agevolazione riguarda le **imprese che producono prodotti agricoli previsti dal citato allegato** (allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea – in sigla TFUE), **oppure qualsiasi prodotto agroalimentare prodotto dal PMI.**

L'agevolazione **sarà attivata con l'emanazione di un apposito DM**

**attuativo.**

#### **Assunzione di lavoratori agricoli**

In riferimento all'assunzione di giovani lavoratori agricoli viene prevista la possibilità per i datori di lavoro di fruire di un incentivo pari ad **un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali con riguardo alle assunzioni effettuate a partire dal 01.07.2014 e fino al 30.06.2015 qualora i lavoratori possiedano i seguenti requisiti:**

- sono di **età compresa tra 18 e 35 anni;**
- **non svolgono un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e senza un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.**

**L'agevolazione viene concessa nel caso di assunzione a tempo indeterminato, oppure a tempo determinato di durata non inferiore a tre anni.** Le assunzioni, si deve precisare, devono comportare un **incremento occupazionale netto rispetto all'anno precedente dall'assunzione.**

In riferimento alle **modalità di erogazione dell'incentivo** lo stesso viene **concesso attraverso compensazione dei contributi nelle seguenti modalità:**

- per i **rapporti a tempo indeterminato viene concessa per un periodo di 18 mesi allo scadere del primo anno di assunzione;**
- per i **rapporti a termine viene concessa per sei mesi nel primo anno di assunzione, e per sei mesi nei due anni successivi.**

#### **Deduzione IRAP**

In riferimento alla **deduzione IRAP del costo del lavoro, viene prevista la deduzione dalla base imponibile nella misura del 50% del costo del lavoro relativo a lavoratori stagionali a condizione che:**

- gli stessi **siano impegnati per almeno 150 giorni l'anno;**
- il contratto **sia di durata almeno pari a 3 anni.**

#### **Detrazione dell'affitto**

Viene disciplinata una **detrazione dall'imposta, nella misura del 19% dell'importo corrispondente alle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli nel limite di 80 euro per ettaro locato e fino ad un massimo di 1200 euro l'anno.**

L'agevolazione è prevista **esclusivamente a favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali a condizione che siano iscritti alla**

**previdenza agricola e che siano di età non inferiore a 35 anni.**

La disposizione **decorre a partire dal 2014**, e **non può essere considerata ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF 2014.**

**Abrogazione della determinazione forfettaria terreni incolti**

Viene preclusa la **possibilità di determinare il reddito dominicale in via forfettaria nel caso di mancata coltivazione del terreno per un'intera annata agraria.**

**Rivalutazione terreni**

Viene prevista la **rivalutazione del reddito dei terreni nelle seguenti misure:**

- **15%** per gli anni 2013/2014;
- **30%** per l'anno 2015;
- **7%** per l'anno 2016.

Per i **terreni non coltivati posseduti da coltivatori diretti o IAP è confermata nella misura della rivalutazione del 5% prevista per il 2013-2014 mentre è incrementata al 10% per il 2015.**

---

**Altre agevolazioni fiscali**

---

**Bonus macchinari**

Il legislatore, con il **DL n. 91 del 24.06.2014** ha introdotto **all'articolo 19 un agevolazione a favore degli investimenti in macchinari.** Si tratta, in particolare, di un **credito d'imposta a favore degli incrementi negli investimenti in macchinari da parte dei contribuenti, pari al 15% di detto incremento e fruibile in tre quote annuali di pari importo.**

I **costi dei beni strumentali ammessi** all'agevolazione sono, in particolare, quelli della categoria **"ATECO – Divisione 28"**, eseguiti **a partire dal 26.06.2014 e fino al prossimo 30.06.2015.**

I beni interessati dall'agevolazione sono i **beni strumentali (nuovi)** compresi nella **divisione 28 della tabella ATECO, acquistati a decorrere dal 26.06.2014 e fino al prossimo 30.06.2015.** Il credito d'imposta **non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.**

In riferimento al calcolo dell'agevolazione si deve distinguere le **attività d'impresa esercitate per un periodo di almeno 5 anni**, le attività di

impresa esercitate per un **periodo inferiore a 5 anni** e le attività d'impresa avviate successivamente all'entrata in vigore del DL n. 91/2014.

#### BASE DI CALCOLO

**Soggetti che esercitano attività d'impresa da almeno 5 anni**

La base di calcolo dell'agevolazione è costituita dalle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali (compresi nella tabella) realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.

C'è la possibilità di escludere il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

**Soggetti che esercitano attività d'impresa da meno di 5 anni**

La media degli investimenti in beni strumentali (compresi nella stessa divisione 28) è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL o a quello successivo.

C'è la possibilità di escludere il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

**Imprese costituite dopo il DL**

Il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

L'aliquota applicabile ai fini del calcolo del credito d'imposta è **pari al 15% in tutti i casi di applicazione dell'agevolazione.**

Il credito d'imposta va **ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta di riconoscimento** del credito e nelle **dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.**

Il credito d'imposta è **utilizzabile solamente in compensazione e la prima quota è utilizzabile a decorrere dal 01.01 del secondo periodo d'imposta** di imposta successivo a quello in cui è stato **effettuato l'investimento.**

#### ACE

La prima delle modifiche apportate dal DL n. 91/2014 riguarda la **gestione delle eccedenze di deduzioni ACE che non possono essere**

**completamente utilizzate in abbattimento del reddito.** Ci si riferisce, in particolare, alla **disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 4 del DL n. 201/2014**, secondo cui *"la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi"*.

Viene introdotta la possibilità di **beneficiare dell'eccedenza sotto forma di credito d'imposta IRAP di importo pari alla somma risultante dall'applicazione delle aliquote d'imposta previste dagli articoli 11** (per mi soggetti IRPEF) e **77 TUIR** (per i soggetti IRES) **all'importo dell'eccedenza stessa.**

Si deve precisare che **tale credito d'imposta:**

- viene **ripartito in 5 quote annuali di identico importo;**
- deve essere **utilizzato in abbattimento dell'IRAP.**

Una seconda novità consiste nel **potenziamento dell'agevolazione a favore delle società quotate.** Per effetto dell'introduzione del comma 2 bis all'articolo 1 DL n. 201/2014 **le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di stati membri della UE o aderenti al SEE**, per il **periodo d'imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi** possono considerare la **variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedenti a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta aumentata del 40%.**

#### **Tariffe incentivanti sul fotovoltaico**

Il Decreto in esame apporta una serie di importanti modifiche ai **sistemi di incentivazione previsti per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.** In particolare, **i titolari di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kw subiranno, dall'1.1.2015, una riduzione modulata in funzione del periodo residuo, con estensione del periodo di incentivazione a 24 anni.**

La predetta percentuale di riduzione, basata sugli anni che rimangono all'impianto per **esaurire il periodo di 20 anni di incentivazione**, è la seguente:

#### **RIDUZIONI**

Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	25%
13	24%
14	22%
15	21%
16	20%
17	19%
18	18%
Oltre 19	17%

In alternativa **è possibile optare al GSE entro il 30.11.2014 per la riduzione dell'8% dell'incentivo per la durata residua del periodo di incentivazione.**

Nel caso di **tariffe onnicomprensive** erogate ai sensi del DM 5.7.2012 le suddette riduzioni si applicano **alla sola componente incentivante**.

Dal secondo semestre 2014 le tariffe incentivanti sono erogate in rate mensili in **misura pari al 90%** della "produttività media annua stimata" dell'impianto, con **conguaglio entro il 30.6 dell'anno successivo**.

È infine previsto che le Regioni e gli Enti locali avranno il compito di adeguare, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell'incentivo rimodulata, la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione della norma in esame.

## **Modifiche in materia di diritto societario**

### **Nomina del collegio sindacale / revisore nelle SRL**

In riferimento alla **nomina del collegio sindacale / revisore delle SRL** viene **eliminata l'obbligatorietà dello stesso nel caso in cui il valore del capitale sociale sia almeno pari a quello minimo per la costituzione di una società per azioni**. Per effetto di tale modifica **l'obbligatorietà dell'organo di controllo scatta solo qualora vengano superati due dei limiti che comportano la redazione del bilancio in forma ordinaria, ovvero i seguenti:**

- ➔ totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ➔ ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

→ dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Tale modifica **ha influito anche sull'obbligo di nomina dell'organo di controllo delle cooperative, visto il richiamo contenuto nell'articolo 2543 cc all'articolo 2477.**

**Trasformazione  
società di  
persone in  
società di capitali**

Nell'ipotesi di **trasformazione progressiva** da società di persone a società di capitali viene ora previsto che **il capitale della società risultante dalla trasformazione possa emergere, oltre che da una relazione di stima redatta da un esperto nominato dal Tribunale, anche dalla documentazione prevista dall'articolo 2343 ter.**

**Capitale sociale  
per la  
costituzione di  
SPA**

Per effetto della modifica all'articolo 2327 cc **il capitale sociale minimo per la costituzione di una SPA viene abbassato da 120.000 a 50.000.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti